

VERBALE DI ACCORDO

per la richiesta di concessione della cassa integrazione guadagni in deroga

(Ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, per trattamenti di cui al decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive modificazioni)

il giorno 18 del mese di settembre dell'anno 2020 tra le parti:

- il Datore di lavoro BOTTEGA VERDE SRL
- il Consulente del Lavoro Cagliano Simone - Iscrizione n. 49 all'Albo dei Consulenti del Lavoro di Biella
- per le OO.SS.
 - o Fisascat Cisl Nazionale rappresentata da Elena Maria Vanelli
 - o Filcams Cgil Nazionale rappresentata da Vanessa Caccерini
 - o UILTuCS Nazionale rappresentata da Emilio Fagnoli

Premesso

- a) che il datore di lavoro **BOTTEGA VERDE SRL** con sede legale in **PIENZA (SI)** Via **PALAZZO MASSAINI** codice fiscale **00410200026** partita IVA **00823350525** matricola INPS n **8903112619/01** operante nel settore Commercio con un organico complessivo di n. **937** unità lavorative, di cui **630** Part-time, alle quali applica il CCNL Terziario Commercio Confcommercio, ha comunicato l'esigenza, ai sensi della disciplina di cui all'art. 1 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, per trattamenti di cassa integrazione in deroga di cui all'art. 22 e s.m.i. del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive modificazioni, di avviare le procedure finalizzate ad ottenere il trattamento di integrazione salariale per la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga in favore di n. **910** lavoratori dipendenti occupati nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Trentino Alto Adige, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto;
- b) che il datore di lavoro **BOTTEGA VERDE SRL** ha l'esigenza di ricorrere al trattamento di integrazione salariale in deroga in quanto impossibilitato ad usufruire in concreto degli di altri ammortizzatori sociali, così come disposto all'art. 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive modificazioni;
- c) che a seguito delle numerose disposizioni restrittive emanate negli ultimi mesi per contenere l'emergenza epidemiologica - che hanno generato straordinarie ed imprevedibili perdite di fatturato a decorrere dal 23 febbraio 2020 - il datore di lavoro ha richiesto trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga per una durata di nove settimane (così come previsto dal DL Cura Italia) e di ulteriori cinque settimane (così come previsto dal DL Rilancio) a causa dell'esistenza di un pregiudizio per la propria attività e per i lavoratori coinvolti a seguito delle misure di contenimento del virus Covid-19 e degli effetti prodotti sulla fermata totale dell'attività aziendale dovuta alle disposizioni governative;
- d) che a seguito delle suddette disposizioni restrittive, si riscontra una lenta ripresa dei consumi che - tenuto conto dell'instabilità economica del nostro paese e la diminuzione del potere di

acquisto della clientela - presumibilmente interesserà tutto il 2020;

- e) che i lavoratori coinvolti di cui all'elenco allegato erano in forza alla data del 25 marzo 2020;
- f) Che i lavoratori a termine avranno diritto all'intervento di sostegno al reddito fino al momento della cessazione del rapporto di lavoro;

Tutto ciò premesso

- 1) Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo;
- 2) Le OO.SS. danno atto che le informazioni ricevute dal datore di lavoro nel corso della presente procedura sono stati tali da fornire un'informazione necessaria a procedere con il trattamento di integrazione salariale in deroga;
- 3) Le Parti, a fronte della sospensione/riduzione transitoria dell'attività lavorativa, come meglio indicata in premessa, ritengono necessario ricorrere alle prime nove settimane di CIGD, così come disposto all'art. 1 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, ai sensi della disciplina di cui all'art. 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive modificazioni;
- 4) Ai lavoratori comandati in riduzione dell'orario sarà garantito il principio dell'equa rotazione a fungibilità di mansione, ferme restando le esigenze organizzative della società. Mentre quelli in sospensione potranno essere richiamati in servizio con un preavviso di almeno 48 ore, che verrà inviato anche alle OO.SS. firmatarie. In tale situazione verranno rispettate le disposizioni normative a garanzia della salute e della sicurezza dei lavoratori nonché della clientela previste dalle disposizioni governative vigenti;
- 5) Le organizzazioni sindacali, preso atto delle motivazioni adottate dal datore di lavoro relative alla necessità di richiesta della CIGD e preso atto che non sussistono ulteriori opportunità offerte dalla normativa vigente per la salvaguardia occupazionale, condividono che il datore di lavoro **BOTTEGA VERDE SRL** formuli l'istanza per richiedere la concessione della cassa integrazione guadagni in deroga ai sensi della normativa sopra richiamata;
- 6) Detta istanza sarà presentata in favore dei lavoratori per un periodo di nove settimane da fruirsi entro il 31 dicembre 2020;
- 7) La richiesta interesserà un numero massimo di **910** addetti, di cui **585** part-time; su un totale complessivo di **910** occupati nelle diverse regioni dell'intero territorio nazionale (sopra elencate) e determinerà la riduzione e/o sospensione delle attività lavorativa nell'arco del periodo di cui al punto precedente;
- 8) Il datore di lavoro si impegna a preservare pienamente i livelli occupazionali durante questo periodo;
- 9) Gli importi spettanti ai dipendenti a titolo di trattamento di cassa integrazione saranno concessi con le modalità di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, come previsto all'art. all'art. 22, comma 6-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, così come

successivamente modificato dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. Come tale, pertanto, il pagamento delle integrazioni salariali è effettuato dall'impresa ai dipendenti aventi diritto alla fine di ogni periodo di paga. Ai sensi della richiamata disciplina, dunque, l'importo delle integrazioni è rimborsato dall'INPS all'impresa o conguagliato da questa secondo le norme del conguaglio fra contributi dovuti e prestazioni corrisposte;

- 10) Le parti potranno incontrarsi a richiesta di una di esse, prima dell'esaurimento del periodo di cassa in deroga, per confrontarsi sulla gestione operativa della stessa.
- 11) Le Parti firmatarie concordano altresì che, ai fini di quanto disciplinato dal presente verbale di consultazione/intesa, si fanno salve le disposizioni eventualmente introdotte da norme di livello superiore e/o provvedimenti che dovessero essere emanati con riferimento alle sospensioni dal lavoro qui disposte e riconducibili all'emergenza COVID-19.

Visto quanto sopra le Parti si danno atto di aver esperito e concluso con esito positivo la prevista procedura di consultazione sindacale ed esprimono parere favorevole alla richiesta di intervento di cassa integrazione guadagni in deroga e comunque si confronteranno durante tale periodo, a fronte della richiesta di una delle due parti.

18/09/2020

Letto, confermato e sottoscritto

BOTTEGA VERDE SRL



FISASCAT CISL NAZIONALE



UILTuCS NAZIONALE



FILCAMS CGIL NAZIONALE

